

COMUNE DI GREZZANA

Provincia di Verona



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Delibera di Consiglio n. 6 del 28/02/2025, modificato ed integrato con delibera di Consiglio n. in data

INDICE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento e istituzione del tributo
- Art. 2 Presupposto di applicazione
- Art. 3 Soggetti passivi e responsabili del pagamento
- Art. 4 Esenzioni
- Art. 5 Misura dell'imposta
- Art. 6 Versamento dell'imposta
- Art. 7 Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi
- Art. 8 Interventi da finanziare
- Art. 9 Attività di accertamento dell'imposta
- Art. 10 Sanzioni tributarie e ravvedimento
- Art. 11 Sanzioni amministrative non tributarie
- Art. 12 Verifiche e controlli
- Art. 13 Rimborsi
- Art. 14 Interessi
- Art. 15 Contenzioso
- Art. 16 Funzionario responsabile dell'imposta
- Art. 17 Disposizioni finali

Art. 1

Oggetto del Regolamento e istituzione del tributo

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011, istituita con la delibera di approvazione del presente regolamento nel Comune di Grezzana.

Art. 2

Presupposto di applicazione

1. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Grezzana, come definite, in linea di principio, dalla legge regionale n. 11 del 14.06.2013 in materia di turismo e in materia di attività agriturismo alberghiera, quali: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, campeggi di transito, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), unità immobiliari destinate a locazioni brevi ai sensi del dl 50/2017, agriturismi, strutture di turismo rurale ubicate nel territorio del Comune di Grezzana.
2. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.

Art. 3

Soggetti passivi e responsabili del pagamento

1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica non residente nel Comune di Grezzana che alloggia nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. Ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 4 del d. lgs 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del dl 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
3. Ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 4 del dl 50/2017, come modificato dal dl 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
4. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta e il soggetto che incassa il canone della locazione breve, provvedono al relativo incasso ed al successivo versamento al Comune di Grezzana.

Art. 4

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento:
 - a) i minori fino al compimento del 14° anno di età;
 - b) il personale appartenente alla polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
 - c) i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città, in occasioni di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
 - d) i portatori di handicap con percentuale di invalidità riconosciuta dalle autorità sanitarie competenti in materia, le cui predette condizioni risultino certificate ai sensi della vigente normativa regionale e/o nazionale del paese di provenienza, e il loro accompagnatore;
 - e) i soggetti dimoranti presso case di riposo site nel territorio comunale;
2. L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lettere a, b, c, d è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 445/2000 ss.mm.
3. Le esenzioni previste dal comma 1 devono essere indicate nella dichiarazione prevista dal successivo articolo.

Art. 5

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale in materia, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.
2. L'imposta è applicata ad ogni soggetto che alloggia nelle strutture di cui l'art. 2 per ogni giorno di pernottamento, ad esclusione delle esenzioni disciplinate al successivo articolo 4.
3. **L'imposta è applicata nel limite massimo di 4 pernottamenti consecutivi.**
4. **Ai fini dell'applicazione dell'imposta resta valida la soglia massima dei 4 pernottamenti consecutivi anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi a quelli effettuati presso la nuova struttura ricettiva.**
5. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge.

Art. 6

Versamento dell'imposta

1. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal soggetto passivo entro il termine del soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva deve rilasciare a coloro che hanno alloggiato presso la struttura, apposita ricevuta nominativa quietanzata in cui viene riportato l'importo incassato a titolo di imposta di soggiorno.
3. In alternativa può essere emessa regolare fattura pari all'importo dell'imposta di soggiorno, specificando che si tratta di "*Operazione fuori campo I.V.A.* (indicando la seguente causale: "assolta imposta di soggiorno per euro fuori campo applicazione IVA").

Art. 7

Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

1. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
2. A tal fine il soggetto di cui al comma 1 sono tenuti a ad osservare i seguenti obblighi:
 - a) contestualmente con l'inizio dell'attività, è obbligato ad ottenere le credenziali per la registrazione della propria struttura nel portale telematico dell'Imposta di Soggiorno messo a disposizione dal Comune di Grezzana.
 - b) I gestori di strutture ricettive devono informare i propri clienti ed intermediari dell'obbligo di applicazione dell'Imposta di Soggiorno e della sua disciplina, anche mediante informativa affissa in appositi spazi.
 - c) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza nel rispetto delle modalità indicate dall'articolo 6;
 - d) versare al Comune, entro il giorno 20 del mese successivo l'imposta di soggiorno riscossa nel mese precedente e oggetto di comunicazione periodica. Il termine di versamento definito dalla presente lettera rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso versamento.
 - e) Il versamento deve avvenire su conto corrente dedicato all'imposta di soggiorno del Comune di Grezzana, con le seguenti modalità:
 - 1) delega di pagamento modello F24;
 - 2) tramite il nodo dei pagamenti PAGO PA;
 - f) presentare mediante il canale telematico di cui alla lettera a), entro il giorno 20 del mese successivo, la comunicazione periodica contenente le informazioni relative all'imposta incassata nel mese precedente, il cui modello sarà approvato con deliberazione di giunta comunale che stabilirà le tariffe.

- g) In caso di rifiuto al versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo (turista/ospite), il gestore della struttura ricettiva ovvero il soggetto che interviene nel pagamento della locazione breve, è obbligato al versamento della stessa in qualità di responsabile del pagamento.
- h) A decorrere dall'anno d'imposta 2020, il gestore della struttura ricettiva individuato dall'articolo 3 comma 4 del presente regolamento, è obbligato alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze **29 aprile 2022 concernente l'approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta di soggiorno.**

Art. 8 **Interventi da finanziare**

1. Il gettito dell'imposta di cui al presente regolamento è destinato a finanziare interventi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 23/2011 secondo cui *“Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”*.

Art. 9 **Attività di accertamento dell'imposta**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni previste dall'articolo, 1 commi da 161 a 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 1 della Legge 160/2019 comma 792 in materia di accertamento esecutivo.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi ad esibire o trasmettere atti, documenti e questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico.
3. Le disposizioni in materia di rateazione per le somme richieste mediante avviso di accertamento esecutivo sono contenute nel vigente regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali.

Art. 10 **Sanzioni tributarie e ravvedimento**

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno rispetto alla scadenza indicata nel comma 2 dell'articolo 7, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 471/1997.
3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione prevista dal comma 2 dell'articolo 7 si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. 4. Ai sensi

dell'articolo 13 del d. lgs. 472/97, la sanzione per le violazioni commesse dal 19 maggio 2020 (entrata in vigore del DL 34/2020) è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure:

- a. ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b. ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - c. ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - d. ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
 - e. ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.
4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
5. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.

Art. 11

Sanzioni amministrative non tributarie

1. Costituiscono violazioni punibili ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000, le seguenti fattispecie:
 - a) omesso accreditamento al sistema informativo messo a disposizione del Comune di Grezzana come previsto dall'articolo 7;
 - b) violazione degli obblighi di informazione verso il contribuente previsti dal precedente articolo 7;
 - c) mancata presentazione della comunicazione periodica prevista dal comma 2 dell'articolo 7.

2. Per le violazioni previste nel presente articolo, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti. A tal fine si applica la legge 689/81.

Art.12

Verifiche e controlli

1. I competenti uffici comunali provvedono a effettuare i controlli e le verifiche inerenti all'applicazione dell'imposta. In particolare, verranno controllati i versamenti eseguiti dai gestori delle strutture ricettive, nonché la correttezza dell'ammontare riversato.
2. Per l'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e seguenti della Legge 27 dicembre 1996, n. 296.
3. Per i propri controlli, il Comune può avvalersi di tutte le banche dati e degli strumenti che la normativa vigente consente di utilizzare per contrastare i fenomeni evasivi ed elusivi.
4. Gli uffici competenti possono richiedere ai gestori delle strutture ricettive di esibire o trasmettere atti e documenti utili per le verifiche oggetto del presente articolo.
5. Ai fini delle attività di controllo gli uffici competenti possono:
 - a) invitare i gestori delle strutture ricettive, anche con piattaforme telematiche, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, a produrre o inviare documenti afferenti alla gestione dell'imposta;
 - b) richiedere ai gestori delle strutture ricettive di esibire o trasmettere atti e documenti utili per le verifiche oggetto del presente articolo.

Art. 13

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non saranno rimborsate somme di importi pari o inferiori a € 12,00.
2. Nei casi di versamento dell'Imposta di Soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze, su autorizzazione esplicita dell'ufficio tributi del comune. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione.
3. Ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso e/o alla compensazione, il gestore deve trasmettere la documentazione fiscale (ricevute rilasciate) da cui emerge l'erroneo riversamento delle somme all'ente.

Art. 14

Interessi

1. Sulle somme incassate dal gestore e non versate all'ente entro i termini previsti dall'articolo 7, si applicano gli interessi in misura annua calcolati al saggio legale, di cui all'articolo 1284 del codice civile, maggiorati di due punti percentuali con maturazione giornaliera.

Art. 15

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 16

Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è designato con delibera di Giunta Comunale e provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.
2. Il responsabile dell'entrata deve provvedere al coordinamento dell'attività di verifica e rilevazione del tributo, compresi i controlli fiscali, anche nell'ipotesi in cui venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il Responsabile.

Art. 17

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento e/o per quanto divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
2. I dati acquisiti al fine della gestione dell'imposta di soggiorno sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 modificato dal D. Lgs. 101/2018 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679);
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse, alla data di approvazione del presente atto;
4. Il presente regolamento entra in vigore nei tempi previsti dall'art. 13 comma 15 quater del D.L. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011.